

SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

PROGRAMMA ERASMUS+ Ambito YOUTH KA2 – Partenariati Strategici

Premesso che

il Parlamento Europeo e il Consiglio ha istituito, con Regolamento (EU) n. 1288/2013 dell'11 Dicembre 2013, Erasmus+: il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

la Commissione Europea ha stabilito, a norma del Regolamento (EU) n. 1288/2013 dell'11 Dicembre 2013 e del Regolamento (UE Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le Agenzie nazionali;

le autorità nazionali hanno designato l'ANG Agenzia Nazionale per i Giovani, con sede a Roma in Via Sabotino, 4, quale Agenzia Nazionale Erasmus+ - Ambito YOUTH;

l'Agenzia Nazionale per i Giovani con la Convenzione di sovvenzione per il progetto n. KA205 2019-2-IT03-KA205-016656 ha concesso, alle condizioni e nei limiti posti dalla Convenzione stessa, alla Centro Studi "Cultura Sviluppo" un contributo a valere su un progetto Erasmus+ KA2 YOUTH pari a € 153.288,00, per il progetto denominato "TWOST - Training without stereotypes" della durata di mesi 18 (dal 15/01/2020 al 14/07/2021).

a norma dell'art. 280 del Trattato CE nella versione consolidata (già art. 209 A): "Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari";

a norma del Regolamento (UE Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, la Centro Studi "Cultura Sviluppo" è tenuto a presentare garanzia fideiussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate per il progetto sopra indicato;

che nell'ordinamento nazionale, con Decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, integrato da Decreto Direttoriale del 09.05.1997 del Dirigente U.C.O.F.P.L. n. 122/segr./97 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 20.05.1997 e in attuazione dell'art. 56 comma 2, della legge n. 52/1996, è stato approvato lo schema di polizza fideiussoria a garanzia delle risorse pubbliche;

il presente atto è redatto in analogia con il predetto schema con le modifiche strettamente necessarie a renderlo adatto alle peculiarità del Programma Erasmus+;

a norma dell'Articolo I.4 della Convenzione di sovvenzione n. 2019-2-IT03-KA205-016656, il Beneficiario si assume l'obbligo e si impegna irrevocabilmente a contrarre in favore di ANG – Agenzia Nazionale per i Giovani garanzia fideiussoria secondo lo schema di cui il presente atto costituisce riproduzione;

l'importo da garantire è di € 153.288,00 (diconsi Euro _____) corrispondente alla quota di prefinanziamento di € 153.288,00, determinata nella misura del 80% del contributo sopra specificato e salvo ciò che verrà più avanti precisato.

Tutto ciò premesso

Il/la sottoscritto/a *(inserire denominazione per esteso del Soggetto che presta la garanzia)*, con sede legale in, iscritto/a nel registro delle imprese di al n. (indicare di seguito gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco.....), abilitato a rilasciare garanzie a favore di Enti Pubblici, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità *(inserire denominazione abbreviata del Soggetto che presta la garanzia)*, a mezzo dei sottoscritti signori
_____ nato a _____ il _____ CF _____
_____ nato a _____ il _____ CF _____ nella loro rispettiva qualità di _____
dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse di Centro Studi "Cultura Sviluppo", in seguito indicato CSCS ed a favore di ANG – Agenzia nazionale per i Giovani di seguito verrà indicato per brevità ANG, fino alla concorrenza di € _____ (diconsi Euro _____) oltre a quanto più avanti specificato.

Il *(inserire denominazione abbreviata del Soggetto che presta la garanzia)* sottoscritto, rappresentato come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare ANG, in ottemperanza a quanto di seguito complessivamente indicato, l'importo garantito con il presente atto, qualora il non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito in tal senso formulato da ANG medesimo a fronte di un parziale e/o non corretto utilizzo delle somme anticipate e si impegna ad effettuare il rimborso **a prima e semplice richiesta scritta** e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di ANG, cui peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della *(inserire denominazione abbreviata del Soggetto che presta la garanzia)* stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che Centro Studi "Cultura Sviluppo" sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
2. conviene che l'ammontare del rimborso di cui al punto precedente sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'importo garantito e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo;
3. accetta che sull'ammontare di cui al primo punto saranno, altresì, calcolati interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza fissata nell'invito a restituire formulato da ANG nei confronti di Centro Studi "Cultura Sviluppo" sino alla data dell'effettivo rimborso da parte di *(inserire denominazione abbreviata del Soggetto che presta la garanzia)*. Tali interessi dovranno essere calcolati in base alle disposizioni indicate nelle Condizioni Generali della Convenzione di sovvenzione stipulata fra ANG e la Centro Studi "Cultura Sviluppo" per il progetto n. KA205 2019-2-IT03-KA205-016656;
4. si impegna a versare le somme da rimborsare, come sopra determinate, sul conto corrente intestato a ANG di cui lo stesso Centro Studi "Cultura Sviluppo" avrà debitamente comunicato le relative coordinate bancarie;
5. accetta che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 14/01/2023 e sarà automaticamente prorogabile per non più di due periodi semestrali, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte dell'ANG. La suddetta garanzia cesserà comunque di avere efficacia decorsi 30 mesi dal termine finale delle predette attività, come individuato in premessa;
6. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con Centro Studi "Cultura Sviluppo" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

7. conviene che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata da ANG, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna della medesima polizza a quest'ultima da parte di Centro Studi "Cultura Sviluppo", non venga comunicato da ANG a Centro Studi "Cultura Sviluppo" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.
8. qualsiasi clausola o, in generale, qualsiasi determinazione della polizza fideiussoria in contrasto con il presente allegato va considerata non opponibile ed inefficace nei confronti dell'ANG;
9. la fideiussione dovrà essere sottoscritta in forma autenticata dal soggetto che impegna le parti contraenti. Il soggetto che autentica dovrà certificare anche il potere di rappresentanza del soggetto firmatario;
10. le Parti convengono espressamente che ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente polizza sarà di competenza esclusiva del foro di Roma.

Data

Timbro e firma per esteso del Soggetto che presta la garanzia